ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/48/CE SUL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Art. 18

Modifiche all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

All'articolo 127 del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.».

Versione in vigore dal 22 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale
Estremi	Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-140-2006/art-18-modifiche-all-articolo-127-del-decreto-legislativo-10-febbraio-2005-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it